

Comune di ALZANO SCRIVIA (AL)



Piazza Bassi n. 23 - 15050 Alzano Scrivia

P.IVA e Cf. 00377080064

Tel. e Fax 0131 854382

✉ Email: info@comune.alzanoscrivia.al.it - anagrafe@comune.alzanoscrivia.al.it - ✉ PEC: alzanoscrivia@pec.it
www.comune.alzanoscrivia.al.it

Avviso tributi comunali IMU 2017

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) : aliquote 2017 (invariate rispetto al 2016)

La prima casa (categorie catastali dalla A2 alla A7) e le relative pertinenze sono esenti dall'imposta.

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili compresi terreni agricoli	10,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,00 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

Riduzione di imposta per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado .

Nel caso di concessione in uso gratuito tra parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figlio, figlio-genitore) di immobile ad uso abitativo (esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle predette categorie catastali, a condizione che dal comodatario venga utilizzato come abitazione principale, al comodante è riconosciuta:

- **la riduzione** (Legge n. 208/2015) del 50% della base imponibile laddove risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni :
 - a) che il comodante:
 - risieda anagraficamente nonché dimori in via abituale nel Comune
 - non possieda in Italia un "altro immobile residenziale" oltre a quello concesso in comodato o, se lo possiede (sempre che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) questo sia situato nel Comune e utilizzato come abitazione principale dal medesimo comodante ;
 - b) che il contratto di comodato (sia in forma scritta che verbale) sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Il versamento dell'acconto, dovrà essere effettuato entro il 16/6/2017, mentre il versamento del saldo, entro il 16/12/2017, con i relativi modelli f24 .

Il versamento unico (acconto + saldo), dovrà essere effettuato entro il 16/12/2017.

TASI 2017

L'amministrazione comunale ha deliberato di NON APPLICARE la TASI anche per l'anno 2017.

TARI 2017 (tassa rifiuti)

Le scadenze per il pagamento Tassa Rifiuti sono fissate per il 30/09/2017 (acconto 50%) ed il 30/11/2017 (saldo 50%) .

Il Sindaco
- Responsabile del Servizio Tributi
Adolfo Guagnini